

Comune di Montoggio

Città metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE n. 30 del 09/10/2019

OGGETTO: costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019 - AGGIORNAMENTO

Premesso che:

> in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2016/2018;

> l'art. 67 "Fondo risorse decentrate" del citato CCNL, al comma 1, prevede che:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente

allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);

le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. e) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Considerato che l'art. 71 del CCNL in parola prevede che "La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni";

Considerato che:

> l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, così come integrato dal DPR n. 122 del 4.9.2013 che ha prorogato, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 fino al 31 dicembre 2014 e, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 456 L. 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

> questo Ente ha proceduto per gli anni 2011/2014 ad operare la riduzione del fondo secondo quanto dettato dalla circolare della Ragioneria dello Stato n. 12 del 15.04.2011 e, cioè, in proporzione al personale in servizio sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti;

> il comma 236 della legge di stabilità del 2016, n. 208/2015 ha stabilito che il fondo per la contrattazione decentrata non deve superare l'ammontare di quello del 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto anche di quello assumibile e che tale tetto si applica fino alla emanazione dei D.Lgs. attuativi della riforma della dirigenza e delle disposizioni sul lavoro pubblico, questo Ente ha proceduto anche per gli anni 2015/2016 ad operare la riduzione del fondo ai sensi della citata circolare RGS n.12/2011, con riferimento al valore medio dell'anno 2015;

> l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/5/2017, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato (l'articolo abrogato stabiliva che “...a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale (...) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente(...)”);*

> gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse decentrate destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni successivi;

Dato atto che il Comune di Montoggio ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017 così come risulta dalla certificazione in atti del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Dato atto altresì che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

Vista la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che *“Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;*

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere alla provvisoria determinazione e costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, con la espressa previsione che è lo stesso è provvisorio e suscettibile di revisione entro il 31 dicembre 2019;

Rilevato che l'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni normative e contrattuali e che l'importo delle risorse certe, stabili e continuative viene quantificato senza margine di discrezionalità;

Vista l'allegata Relazione *“Determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto relativamente all'esercizio 2019”*.

Vista la propria precedente determinazione n.26 del 07/08/2019 *“costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019”;*

Vista la deliberazione n. 52/2019/PAR del 18 settembre 2019 della Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna;

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.126/2014;
- il D.Lgs. n.118/2011;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2019, immediatamente esecutiva;

Dato Atto dell'insussistenza, sia in capo all'istruttore sia in capo al Dirigente, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. e art 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché di condizioni di incompatibilità ex art. 35 bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e che risultano rispettate le disposizioni previste dal vigente Piano Triennale Anticorruzione;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. di costituire in via provvisoria, come da Relazione "Determinazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto relativamente all'esercizio 2019", ai sensi dell'art.67 del CCNL del 21/05/2018, il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 per il Personale del Comparto Funzioni Locali, che viene quantificato in € **35.775,88** al netto delle decurtazioni previste per legge e da contratto;
3. di precisare che nella definizione delle "risorse variabili non soggette a limiti" non sono state inserite quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 151 comma 1), lett. k, CCNL 1998/2001 come da delibera Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n.6 del 2018;
4. di dare atto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità alle disposizioni del D.L. n. 66/2014 e dell'art 231 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, atteso che non supera l'ammontare di quello del 2016 ed è stato ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale nel corso degli anni 2011/2016;
5. di dare, altresì, atto che non sono ancora conosciute le economie dell'anno 2018, rispetto al 2019, per cui l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2019 nel corso dell'anno, anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
6. di precisare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di

comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, per l'accordo sulla ripartizione dello stesso;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi del CCDI con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al medesimo solo dopo aver acquisito la predetta certificazione;
9. di attestare che in ordine al presente provvedimento si esprime parere favorevole con specifico riferimento anche alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione-pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art 33 legge n. 69/2009 e s.m.i.;
10. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato da parte del Responsabile dell'Area di questo Ente all'Albo On Line del Comune di Montoggio per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente, "Personale", "Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21, comma 21 del D.Lgs.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al Settore Economico-Finanziario per il "Visto" di cui all'art 151 c.4, del D.Lgs.18/8/2000, n.267, nonché per le consequenziali procedure di contabilità e controllo ai sensi dell'art. 183 dello stesso D.Lgs., e conseguentemente alla Segreteria per la registrazione ed inclusione nella relativa raccolta.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Tea Daccà)



n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

Spettabile
Comune di Montoggio
Via IV Novembre 18
16026 Montoggio (GE)

c.a. dell'Ufficio Amministrativo
amministrativa@comune.montoggio.ge.it
e dell'Ufficio Ragioneria
ragioneria@comune.montoggio.ge.it

Oggetto: determinazione del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto relativamente all'esercizio 2019 – (determinazione d'impegno n. 3 del 25 gennaio 2019, CIG ZE92DF64B).

Trasmettiamo la relazione relativa all'incarico conferitoci di cui all'oggetto, redatta da un nostro consulente esterno sulla base della normativa tempo per tempo vigente, delle disposizioni del nuovo C.C.N.L. "Funzioni locali" sottoscritto in data 21 maggio 2018 e della seguente documentazione trasmessa:

- dati fondo 2016;
- dati fondo 2018;
- personale in servizio tempo per tempo.

INDICE RELAZIONE:

1. [VINCOLI NORMATIVI E FINANZIARI](#)
2. [C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2018](#)
3. [PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI](#)
4. [EVOLUZIONE NORMATIVA](#)
5. [FONDO 2018](#)
6. [DETERMINAZIONE DEL FONDO 2019](#)

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

1. VINCOLI NORMATIVI E FINANZIARI - Ai fini della ricostruzione, sul piano legislativo, assumono fondamentale e decisivo rilievo:

- a) la previsione riportata nell'**art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 (convertito nella L. 122/2010)**, secondo la quale *«a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, rispetto alla cui applicazione è rilevante ricordare la circolare RGS n° 12/2011;
- b) la previsione di cui all'**art. 1, comma 236, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)**, secondo la quale *«nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente»*;
- c) la previsione di cui all'**art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017**, secondo la quale *«al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare*

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016».

2. C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI 2018 - Di particolare rilevanza, poi, si presentano le indicazioni contenute nel CCNL 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, contenente il nuovo contratto del comparto (ora ridenominato "Funzioni locali") che, all'art. 67, in ordine alla costituzione del fondo incentivante, testualmente recita quanto segue:

«1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi».

Tale disposizione contrattuale, più in particolare, definisce e stabilisce i criteri e limiti per la costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio per l'esercizio 2018 (e annualità successive), sulla base del rinnovato quadro di riferimento, prevedendo *in primis* il consolidamento degli importi precedenti.

Inoltre, sono congiuntamente disposti alcuni incrementi afferenti tanto la parte stabile (comma 2) quanto la parte variabile (comma 3), fermo restando che – in taluni casi – è possibile annualmente stabilire ulteriori integrazioni, laddove sussistano le condizioni di volta in volta previste, anche in funzione della capacità di bilancio e di spesa (tipico è il caso dell'incremento realizzazione nella misura dell'1,2% su base annua del monte salari 1997).

Rispetto al contratto nazionale e rispetto alla determinazione delle risorse da destinare al trattamento accessorio, poi, assume particolare importanza la dichiarazione congiunta n° 5, afferente i vincoli finanziari da osservare, la quale esplicitamente afferma che «*in relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti*».

3. PRONUNCIA DELLA CORTE DEI CONTI - Peraltro, tale clausola contrattuale, che escludeva determinate poste dai vincoli/limiti caratterizzanti il trattamento accessorio del personale degli enti locali, non è stata ritenuta pienamente conforme all'ordinamento dalla magistratura contabile in sede consultiva, la quale (Sezione Puglia – n° 99/2018) ha affermato che:

«*il contenuto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è sostanzialmente confermato dall'art.67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, relativo al personale non dirigente degli enti locali, secondo il quale "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017"*».

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

La suddetta norma contrattuale, di contenuto univoco, non risulta smentita dalla successiva dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, secondo la quale "in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti", atteso che, come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art.23.

La possibile contraddizione tra l'art.67, comma 7 e la citata dichiarazione congiunta può essere superata osservando che, in pratica, un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può risultare legittimo se non comporta un incremento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all'anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.

Questa conclusione trova sostanziale conferma nell'art.15, comma 7, del C.C.N.L. secondo il quale "per effetto di quanto previsto dall'art.67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art.67". E' previsto, praticamente, un sistema di "vasi comunicanti" (SS.RR. n.6/SSRRCO/CCN/18) che trova un limite invalicabile "nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017" (art.67, comma 7, del C.C.N.L.).

In conclusione, riassumendo in estrema sintesi, l'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017 è tuttora vigente e si applica anche in rapporto agli aumenti previsti dall'art.67, comma 2, del C.C.N.L. del personale non dirigente degli enti locali del 21 maggio 2018. Nessuna rilevanza, in senso contrario, può essere attribuita alla dichiarazione congiunta n.5, allegata al C.C.N.L. in parola, non avendo la stessa alcun valore normativo e non risultando, quindi, né vincolante, né, tantomeno, idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica. La richiesta di parere risulta, invece, oggettivamente non ammissibile per gli aspetti relativi all'applicazione di istituti contrattuali di carattere economico».

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

4. EVOLUZIONE NORMATIVA - Peraltro, successivamente alle descritte interpretazioni giurisprudenziali, è intervenuta una significativa evoluzione normativa, che ha determinato, limitatamente agli incrementi disposti con il ricordato contratto, il superamento dei vincoli inerenti le risorse complessivamente destinate al trattamento accessorio.

Infatti, l'art. 11 del D.L. 135/2018 ha testualmente affermato quanto segue:

«1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017».

5. FONDO 2018 - Nel corso dell'esercizio 2018, l'Ente ha provveduto alla prima costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale sulla base delle disposizioni contrattuali, a partire dalla quota consolidata che, sulla base dell'impostazione risultante dal contratto relativo all'esercizio 2017, risulta pari ad **€ 22.417,89**.

A tale grandezza è stato aggiunto, tra gli aspetti più innovativi, l'incremento relativo alle *«differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data»*, pari complessivamente ad **€ 362,00**.

Nella determinazione, invece, non è stata inserita la quota corrispondente allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001 che pure, secondo le disposizioni contrattuali, doveva/poteva concorrere nella determinazione della quota consolidata (in tal senso è rilevante richiamare l'ipotesi 1 del CFL15 ARAN che, testualmente, precisa quanto segue: *«l'ente non ha in alcun modo istituito*

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67»).

Complessivamente, la costituzione del fondo del personale per l'esercizio 2018, tenuto conto delle altre componenti pure di natura variabile, è avvenuta secondo le modalità rappresentate nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 67 c. 1 C.C.N.L. 2016/2018	22.417,89
Art. 67 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 2016/2018 incremento per differenziali retributivi	362,00
Art. 67 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 recupero RIA ed assegni ad personam personale cessato	173,88
TOTALE RISORSE STABILI	22.953,77
art. 67 c. 3 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 incentivi ICI	1.000,00
art. 67 c. 3 lett. e) C.C.N.L. 2016/2018 eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	5.055,70
art. 67 c. 3 lett. h) C.C.N.L. 2016/2018 eventuale integrazione per importo massimo 1,2% monte salari 1997	2.467,64
art. 67 c. 3 lett. i) C.C.N.L. 2016/2018 risorse per il conseguimento degli obiettivi	5.675,00

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

DESCRIZIONE	IMPORTO
dell'ente	
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	14.198,34
TOTALE GENERALE FONDO	37.152,11

6. DETERMINAZIONE DEL FONDO 2019 - Per giungere, infine, alla corretta determinazione del fondo afferente l'esercizio 2019, risulta necessario procedere al calcolo delle diverse componenti rilevanti, che sono destinate ad incidere su tale esercizio in modo specifico, rispetto alle voci che già sono state computate avuto riguardo al fondo costituito in relazione all'esercizio 2018.

Più puntualmente, tali componenti riguardano (a livello di componenti fisse e ricorrenti) le seguenti fattispecie rilevanti:

- da una parte, l'«importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019»;
- dall'altra parte, l'«importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Rispetto all'incremento di cui alla precedente lett. a) deve essere rilevato che, tenuto conto del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015, esso può essere quantificato come segue:

Cat. /Pos. E %	Numero	Importo (€)	IMPORTO
C5	1	83,20	83,20
B7	1	83,20	83,20
B7	1	83,20	83,20
B3	1	83,20	83,20
D1	1	83,20	83,20
C1	1	83,20	83,20

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

D2	1	83,20	83,20
D3	1	83,20	83,20
D2	1	83,20	83,20
TOTALE			748,80

Rispetto all'incremento di cui alla precedente lett. b) deve essere rilevato che, tenuto conto del personale in servizio nell'esercizio 2018, esso può essere quantificato come segue (seguendo l'impostazione già utilizzata per il fondo dell'esercizio precedente):

Cat. /Pos. E %	Numero	Importo unitario (€)	IMPORTO TOTALE
B3	1	0,00	0,00
B7	1	82,29	82,29
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C5	1	121,29	121,29
D1	1	0,00	0,00
D2	1	51,35	51,35
D3	1	157,04	157,04
TOTALE			411,97

Complessivamente, la costituzione del fondo del personale per l'esercizio 2019, tenuto conto delle altre componenti rilevanti, può essere effettuata secondo le modalità rappresentate nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 67 c. 1 C.C.N.L. 2016/2018	22.417,89
Art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 2016/2018 incremento pro-capite	748,80

n. prot. 15/2019

Verona, li 2 aprile 2019

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 67 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 2016/2018 incremento per differenziali retributivi	411,97
Art. 67 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 recupero RIA ed assegni ad personam personale cessato	173,88
TOTALE RISORSE STABILI	23.752,54
art. 67 c. 3 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 incentivi ICI	1.000,00
art. 67 c. 3 lett. e) C.C.N.L. 2016/2018 eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	5.055,70
art. 67 c. 3 lett. h) C.C.N.L. 2016/2018 eventuale integrazione per importo massimo 1,2% monte salari 1997	2.467,64
art. 67 c. 3 lett. i) C.C.N.L. 2016/2018 risorse per il conseguimento degli obiettivi dell'ente	5.675,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	14.198,34
TOTALE GENERALE FONDO	37.950,88

Per la parte variabile sono stati riproposti i medesimi importi del 2018, lasciando – ovviamente all'autonomia dell'Ente – ogni decisione in ordine alla rimodulazione/ridefinizione.

* * * * *

Si rimane a disposizione per qualsiasi esigenza di chiarimento e/o integrazione.

Cordiali saluti.

*Per il coordinatore del servizio
La segreteria*

AGGIORNAMENTO

DETERMINAZIONE DEL FONDO 2019 - Per giungere, infine, alla corretta determinazione del fondo afferente l'esercizio 2019, risulta necessario procedere al calcolo delle diverse componenti rilevanti, che sono destinate ad incidere su tale esercizio in modo specifico, rispetto alle voci che già sono state computate avuto riguardo al fondo costituito in relazione all'esercizio 2018.

Più puntualmente, tali componenti riguardano (a livello di componenti fisse e ricorrenti) le seguenti fattispecie rilevanti:

- a) da una parte, l'«importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019»;
- b) dall'altra parte, l'«importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data».

Rispetto all'incremento di cui alla precedente lett. a) deve essere rilevato che, tenuto conto del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2015, esso può essere quantificato come segue:

Cat. /Pos. E %	Numero	Importo (€)	IMPORTO
C5	1	83,20	83,20
B7	1	83,20	83,20
B7	1	83,20	83,20
B3	1	83,20	83,20
D1	1	83,20	83,20
C1	1	83,20	83,20

D2	1	83,20	83,20
D3	1	83,20	83,20
D2	1	83,20	83,20
TOTALE			748,80

Rispetto all'incremento di cui alla precedente lett. b) deve essere rilevato che, tenuto conto del personale in servizio nell'esercizio 2018, esso può essere quantificato come segue (seguendo l'impostazione già utilizzata per il fondo dell'esercizio precedente):

Cat. /Pos. E %	Numero	Importo unitario (€)	IMPORTO TOTALE
B3	1	0,00	0,00
B7	1	82,29	82,29
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C1	1	0,00	0,00
C5	1	121,29	121,29
D1	1	0,00	0,00
D2	1	51,35	51,35
D3	1	157,04	157,04
TOTALE			411,97

Complessivamente, la costituzione del fondo del personale per l'esercizio 2019, tenuto conto delle altre componenti rilevanti, può essere effettuata secondo le modalità rappresentate nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Art. 67 c. 1 C.C.N.L. 2016/2018	22.417,89
Art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 2016/2018 incremento pro-capite	748,80
Art. 67 c. 2 lett. b) C.C.N.L. 2016/2018 incremento per differenziali retributivi	411,97
Art. 67 c. 2 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 recupero RIA ed assegni ad personam personale cessato	173,88
TOTALE RISORSE STABILI	23.752,54
art. 67 c. 3 lett. c) C.C.N.L. 2016/2018 incentivi ICI	0,00
art. 67 c. 3 lett. e) C.C.N.L. 2016/2018 eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	5.055,70

art. 67 c. 3 lett. h) C.C.N.L. 2016/2018 eventuale integrazione per importo massimo 1,2% monte salari 1997	2.467,64
art. 67 c. 3 lett. i) C.C.N.L. 2016/2018 risorse per il conseguimento degli obiettivi dell'ente	4.500,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE	12.023,34
TOTALE GENERALE FONDO	35.775,88

Per la **parte variabile** gli importi presenti nel fondo 2018 sono stati rimodulati con una riduzione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi dell'ente da € 5.675,00 a € 4.500,00 e sono stati stralciati gli incentivi Ici per € 1.000,00 alla luce della deliberazione n. 52/2019/PAR DEL 18/09/2019 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna



OGGETTO: costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l'anno 2019. Aggiornamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

APPONE

la copertura finanziaria dell'importo di € 35.775,88 del bilancio di previsione 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Tea Daccà)

